

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1958

Istituzione dell'Ufficio del registro delle imprese e modificazioni agli articoli 1524, 2194, 2626, 2634 e 2762 del Codice civile

ONOREVOLI SENATORI. — Già nella seconda legislatura il sottoscritto si è posto il problema di giungere all'emanazione delle norme necessarie per l'attuazione del registro delle imprese, e propose un disegno di legge.

Il disegno di legge era informato alla convinzione della necessità della istituzione del registro e della sua unificazione col registro ditte esistente presso le Camere di commercio.

La considerazione infatti della opportunità di togliere agli Uffici giudiziari il maggior numero di mansioni non strettamente connesse con la funzione del giudicare indusse il sottoscritto a proporre di istituire il registro delle imprese presso la Camera di commercio, anche per evitare gli inconvenienti che derivano dalla non corrispondenza delle circoscrizioni giudiziarie con quelle provinciali.

Il vecchio disegno di legge si proponeva inoltre di introdurre anche la registrazione delle imprese agricole, onde raggiungere la conoscenza completa delle attività economiche.

Purtroppo però il disegno di legge, che raccolse adesione e voti da parte degli enti

interessati, non trovò il consenso del Senato soprattutto per il parere negativo espresso dalla Commissione dell'agricoltura.

Fatto esperto dal precedente, il sottoscritto — pur sempre persuaso che sarebbe assai bene che nel registro delle imprese fossero iscritte anche le imprese agricole (grandi e piccole) agli effetti di avere una elencazione ufficiale di appartenenti a categorie che pur hanno diritto a determinati trattamenti come quelli mutualistici e previdenziali, ha modificato il progetto togliendone ogni accenno alle attività agricole.

Contemporaneamente è stata eliminata qualche disposizione che pur aveva dato luogo a critiche e si è migliorata qualche altra norma, anche per rendere più snello il funzionamento del registro e più efficace il possibile intervento dell'Autorità giudiziaria.

Il sottoscritto crede che ora il disegno di legge possa avere la vostra approvazione ed in questo senso lo sottopone al vostro esame soffermandosi ad illustrarne la portata nelle sue linee essenziali con pochi cenni sommari.

Sono ben note a voi, onorevoli senatori, le condizioni in cui attualmente si effettua la registrazione delle attività commerciali.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esiste presso la Camera di commercio un registro delle Ditte, tenuto come schedario sul quale vengono annotate, in base a denuncia degli interessati, la costituzione e le variazioni riguardanti la vita delle Ditte commerciali.

Presso le stesse Camere di commercio si tiene l'elenco dei venditori ambulanti previsto dalla legge 5 gennaio 1934, n. 327.

Presso le Cancellerie dei tribunali (la cui circoscrizione non coincide con quella provinciale e con quella delle Camere di commercio) è istituito il registro commerciale per la trascrizione dei patti di riservato dominio, delle vendite di macchine il cui prezzo non sia pagato o degli anticipi sul prezzo delle macchine acquistate. Esiste poi il registro delle Società con i relativi volumi degli atti sociali.

In questa situazione le cose si trascinano da prima del 1942 quando andò in vigore il Codice civile (libro del lavoro) che regolò tutta la materia del registro delle imprese.

Ma le norme transitorie perpetuarono, fino a istituzione dei registri ed alla emanazione delle norme regolamentari la situazione precedente.

Scopo del disegno di legge è ora appunto determinare le norme di attuazione di un

istituto di importanza fondamentale come quello del registro accennato: importanza che va diventando sempre maggiore in relazione alla necessità che si va ogni giorno presentando di avere dati precisi sulla consistenza di ditte ed imprese, e sulla loro storia.

Anche la certificazione che oggi viene richiesta o alle Camere di commercio o al Tribunale non può dare una assoluta sicurezza, nè è degno di approvazione che la rappresentanza commerciale, se è accordata da imprenditori individuali debba e possa risultare solo dalle registrazioni delle Camere, se è statutariamente concessa ad organi sociali debba e possa essere certificata solo dai Tribunali.

Di qui la necessità di norme unificatrici che si ispirino a concetti, per quanto possibile di semplicità e di chiarezza, richiamandosi alle norme del Codice civile, alle leggi speciali, ed alle norme già collaudate da lunga esperienza che reggono la materia dei registri immobiliari.

Vedrà la vostra saggezza di suggerire quegli emendamenti che possano apparire opportuni: al proponente resta la fiducia che questa volta il disegno di legge possa giungere alla sperata approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In ogni capoluogo di Provincia, presso la Camera di commercio, industria e agricoltura è istituito l'Ufficio del registro delle imprese.

Art. 2.

L'Ufficio del registro delle imprese provvede alla tenuta del Registro delle imprese in conformità alle norme del Capo III, sezione I del Titolo II del Libro V del Codice civile ed alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione è la sede dell'Ufficio.

Oltre alle funzioni di cui alla presente legge l'Ufficio adempie anche a quelle attribuite alla Camera di commercio, industria e agricoltura per la tenuta del Registro e degli schedari di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 740, ed al regolamento esecutivo approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, e successive modificazioni.

L'Ufficio del registro delle imprese provvede oltre che alla custodia dei registri, degli elenchi e degli schedari contemplati dalla presente legge, alla esecuzione delle iscrizioni e trascrizioni ed annotazioni nei registri e negli elenchi e negli schedari stessi e alla raccolta e custodia degli atti prodotti per il compimento delle formalità.

Art. 3.

L'Ufficio del registro delle imprese cura anche la tenuta e la custodia del Registro previsto dall'articolo 1524 del Codice civile per la trascrizione del patto di riservato dominio e per le trascrizioni previste dai commi 2) e 4) dell'articolo 2762 del Codice civile

relative ai documenti delle vendite di macchine, il cui prezzo non sia pagato, ed a quelli delle anticipazioni sul prezzo delle macchine acquistate.

Art. 4.

L'Ufficio del registro delle imprese è retto da un Conservatore. Il Segretario della Camera di commercio, industria e agricoltura è di diritto il Conservatore del Registro delle imprese. Il Presidente della Camera di commercio, sentito il Giudice delegato, potrà sostituire il Conservatore ed anche, ove occorra, nominare uno o più vice conservatori. L'atto di nomina ed ogni altro provvedimento che abbia attinenza alle funzioni del Conservatore e dei vice conservatori è pubblicato per estratto sul Foglio degli annunci legali della Provincia ed affisso sia all'Albo del Tribunale o dei Tribunali entro la cui circoscrizione è compreso in tutto od in parte il territorio della Provincia, sia all'Albo della Camera di commercio, industria e agricoltura presso la quale l'Ufficio è costituito. Ai personali necessari per il funzionamento dell'Ufficio e alle spese tutte d'ufficio provvede la Camera di commercio a carico del proprio bilancio.

Art. 5.

Il Registro delle imprese è pubblico.

Art. 6.

Nel Registro delle imprese sono eseguite le iscrizioni previste dalla legge, per le imprese, società ed enti pubblici di cui agli articoli 2195, 2200 e 2201 del Codice civile, nonchè, per ogni altra ditta, ai sensi del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 740, e del regolamento esecutivo approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, e successive modificazioni.

Oltre al Registro di cui al comma che precede il Conservatore deve tenere elenco separato in cui sono iscritti i venditori ambulanti ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 327.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Registro delle imprese di cui al primo comma del presente articolo, assolve anche alle funzioni del Registro delle ditte di cui al precitato regio decreto-legge 8 maggio 1924 ed al regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, e successive modificazioni.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato al Governo di provvedere ad emanare le norme per il coordinamento con le norme della presente legge, della legge 25 luglio 1954, n. 869, e relative norme di attuazione per quanto attiene alla formazione, tenuta e conservazione dell'Albo degli artigiani.

Art. 7.

Il Registro delle imprese è costituito dalle seguenti sezioni: a) Sezione delle imprese individuali, anche con più titolari, soggette ad iscrizione ai sensi dell'articolo 2195 del Codice civile; b) Sezione delle Società regolari; c) Sezione degli enti pubblici soggetti ad iscrizione ai sensi dell'articolo 2201 del Codice civile; d) Sezione dei consorzi con attività esterna; e) Sezione dei piccoli imprenditori; f) Sezione dei venditori ambulanti di cui alla legge 5 febbraio 1934, numero 327, e successive modificazioni.

Art. 8.

Oltre al Registro delle imprese, il Conservatore tiene lo schedario alfabetico nominativo delle imprese suddiviso nelle stesse sezioni in cui è suddiviso il registro, nonché volumi, separati per ogni impresa o società od ente soggetto ad iscrizione. Nei volumi, vengono inseriti, dopo la trascrizione, gli atti depositati presso l'Ufficio.

Art. 9.

Sono tenute all'obbligo della iscrizione nel Registro delle imprese:

a) le imprese individuali che esercitano una attività economica a mente dell'articolo

2195 del Codice civile anche se trattasi di piccole imprese individuali;

b) le società legalmente costituite e gli enti pubblici che abbiano per oggetto una attività economica, a mente degli articoli 2200 e 2201 del Codice civile;

c) le imprese con più titolari associati e le comunioni ereditarie quando i partecipanti continuino in comune l'esercizio di attività contemplate dall'articolo 2195 del Codice civile già esercitate dal loro dante causa;

d) i venditori ambulanti soggetti anche alla iscrizione negli appositi elenchi.

Le iscrizioni relative alle piccole imprese di cui all'articolo 2183 del Codice civile comportano soltanto gli effetti contemplati dal regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 740, e successive modificazioni.

Le iscrizioni negli elenchi dei venditori ambulanti hanno soltanto effetto anagrafico oltre a quelli stabiliti dalla legge, istitutiva degli elenchi stessi.

Art. 10.

Nella domanda di prima iscrizione di una ditta, individuale o collettiva, di un ente o di una società nel Registro delle imprese devono essere indicati oltre i dati previsti dalle disposizioni del Codice civile tutti gli elementi richiesti dal regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 740, e dal Regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, e successive modificazioni.

La domanda di iscrizione nel Registro delle imprese assorbe ogni altro incombente di dichiarazione o denuncia alla Camera di commercio contemplata dal regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 740, e successive modificazioni.

Il termine per la iscrizione o la presentazione di atti o documenti è sempre di trenta giorni.

Art. 11.

Nel Registro delle imprese vengono registrati in ordine cronologico di presentazione gli atti di cui è chiesta l'iscrizione: sulla

scheda dello schedario intestata alla singola impresa è riportato per estratto con le indicazioni di riferimento al Registro delle imprese ed alla data di presentazione il contenuto degli atti di cui si è effettuata la registrazione.

Art. 12.

Le domande relative alle iscrizioni o trascrizioni, o annotamenti da effettuarsi presso l'Ufficio del registro delle imprese sono presentate nelle ore d'ufficio con le modalità da stabilirsi nel regolamento.

La sottoscrizione deve essere autenticata da notaio quando l'atto non provenga da un pubblico ufficiale. In mancanza di autenticazione notarile il Conservatore è tenuto personalmente ad accertare l'autenticità della sottoscrizione.

Quando la domanda è sottoscritta dal rappresentante legale o volontario dell'obbligato deve essere prodotto al Conservatore anche il documento giustificativo della rappresentanza. Non è necessario sia autenticata la sottoscrizione di chi domanda la iscrizione o la trascrizione o l'annotamento di documenti ricevuti in forma pubblica o provenienti da pubblici uffici.

Per le imprese individuali e per i venditori ambulanti l'autenticazione di cui al comma secondo del presente articolo può essere fatto dal Segretario del Comune ove l'impresa svolge la propria attività.

Il Conservatore del registro, prima di procedere alla richiesta formalità, accerta che la domanda si riferisca ad atti o fatti per i quali essa è prevista, che abbia contenuto conforme alle prescrizioni di legge e sia accompagnata dai documenti dei quali la legge prescrive la presentazione.

Quando siano adempiute le condizioni prescritte dai precedenti commi, il Conservatore non può recusare o ritardare la esecuzione delle iscrizioni richieste. Sono salve le disposizioni di legge che subordinano la iscrizione alla comunicazione, da compiersi di ufficio, di provvedimenti amministrativi e giudiziari. Nulla è innovato al disposto dell'articolo 2566 del Codice civile.

Art. 13.

La omissione o la inesatta indicazione di alcuno degli elementi richiesti per la domanda di iscrizione di un atto non la impedisce nè la rende invalida se non induce incertezza assoluta sulla persona, sull'impresa, o sull'atto a cui la domanda si riferisce.

Qualora il Conservatore del registro rilevi omissioni o inesattezze nella domanda di iscrizione o nei documenti allegati vi da corso ugualmente ed invita con lettera raccomandata il richiedente a completare o rettificare la domanda o ad integrare la documentazione assegnandogli congruo termine, trascorso il quale richiede al Giudice delegato di ordinare la rettifica a spese dell'interessato.

Nulla è innovato relativamente alla competenza dell'autorità giudiziaria per i provvedimenti alla stessa riservati dal Codice civile o da leggi speciali.

Art. 14.

L'ammenda di cui agli articoli 2194, 2626 e 2634, del Codice civile è stabilita nella misura da L. 5.000 a L. 50.000 ed è applicata con decreto penale emesso dal Giudice delegato al Registro delle imprese. La stessa pena si applica con la riduzione di un terzo per il caso di mancato adempimento tempestivo alle ingiunzioni di cui all'articolo che precede.

Per la inosservanza dell'obbligo di iscrizione dei piccoli imprenditori o degli ambulanti e per il mancato adempimento delle ingiunzioni del Conservatore da parte degli obbligati si applica la sola pena pecuniaria (sanzione civile) da L. 1.000 a L. 10.000. Anche la pena pecuniaria è applicata dal Giudice delegato.

Nel caso di semplice ritardo non superiore a dieci giorni nell'adempimento delle formalità obbligatorie si applica la sola pena pecuniaria (sanzione civile) nella misura della metà di quella che sarebbe stata l'am-

menda o la pena pecuniaria applicabile in base alle norme di cui ai commi precedenti.

Contro il decreto che applica l'ammenda è data opposizione a sensi del Codice di procedura penale avanti il Tribunale al quale il Giudice appartiene; contro il decreto che applica la sanzione civile è dato ricorso in opposizione avanti il Pretore competente, da proporsi entro giorni 15 dalla notificazione, osservate le norme del Codice civile, in contraddittorio col Conservatore del Registro delle imprese.

Art. 15.

L'orario di apertura degli Uffici del Registro delle imprese è stabilito in modo uniforme per tutto il territorio della Repubblica con decreto del Ministero dell'industria e commercio sentito il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 16.

Il Conservatore deve rilasciare a chi ne fa richiesta, anticipandone le spese, copia delle iscrizioni, delle trascrizioni e delle annotazioni o la dichiarazione che non esiste alcuna al nome del richiedente, così pure deve a richiesta rilasciare copia della scheda.

Art. 17.

Sono permessi la ispezione dei registri, degli elenchi, delle schede la cui tenuta è prescritta dalla presente legge, nonchè l'esame degli atti inseriti nei fascicoli: tutto ciò nelle ore e nei giorni di apertura dell'Ufficio.

Art. 18.

Il Conservatore rilascia copia autentica dei documenti che sono depositati in originale nei volumi degli atti di ufficio ed emette certificazioni sulle iscrizioni e sulle annotazioni. Per le copie degli atti depositati in copia autentica si applicano le norme degli articoli 2714 e seguenti del Codice civile.

Art. 19.

I registri e le schede dello schedario generale prima di essere usati per le iscrizioni prescritte devono essere vidimati e numerati dal Giudice delegato. Nel processo verbale della vidimazione deve indicarsi il numero dei fogli e delle schede vidimate, la loro numerazione progressiva e la data in cui sono state vidimate.

Art. 20.

Della tenuta dei registri e della regolarità dei documenti rilasciati risponde il Conservatore nei cui confronti si applicano gli articoli 2674, 2675, 2676, 2682 del Codice civile. Nel caso di diversità tra i risultati del Registro e quelli delle copie o dei certificati si applica il disposto dell'articolo 2676 Codice civile.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura è responsabile verso i terzi dell'operato del Conservatore.

Il Conservatore e la Camera di commercio rispondono anche:

1) dell'omissione nel Registro delle imprese o nei Registri delle iscrizioni delle trascrizioni o delle annotazioni come pure degli errori incorsi in tali operazioni;

2) dell'omissione nei certificati di una o più iscrizioni o annotazioni come pure degli errori incorsi nei medesimi salvo che l'errore o l'omissione siano causati da indicazioni errate o insufficienti e che gli errori o le omissioni non siano imputabili al Conservatore.

3) delle cancellazioni indebitamente operate.

Art. 21.

Se il giudice delegato riscontra irregolarità o violazioni di legge nella tenuta del Registro delle imprese ne fa rapporto al Presidente della Camera di commercio perchè provveda ad eliminarle indipendentemente dall'obbligo di referto quando le irregolarità o le violazioni di legge costituiscono reato. Se le irregolarità o le viola-

zioni di legge siano tanto gravi da esigere la immediata sospensione dalle funzioni del Conservatore o dei vice conservatori, il Giudice delegato vi provvede con suo decreto motivato. Il decreto è comunicato a cura della Cancelleria del Tribunale all'interessato e in ogni caso al Conservatore e al Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Tanto l'interessato quanto il Presidente della Camera di commercio possono, entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto ricorrere al Tribunale il quale provvede sul reclamo in Camera di consiglio, sentito il Giudice delegato e in ogni caso il Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura. Il reclamo non sospende l'esecutività del provvedimento. Il provvedimento di sospensione non pregiudica le contestazioni per ciò che riguarda il rapporto di impiego ma il funzionario sospeso non può essere riammesso nelle sue funzioni se non in base a nuovo provvedimento del Tribunale.

Art. 22.

Quando il Giudice delegato rilevi irregolarità di funzionamento dell'Ufficio del registro non imputabili al Conservatore ne riferisce per iscritto al Presidente della Camera di commercio assegnandogli congruo termine per la adozione dei provvedimenti del caso. Ove lo ritenga, il Giudice indica in forma specifica i provvedimenti necessari ed il termine entro il quale devono essere adottati.

Se la Camera di commercio non provvede nel termine assegnato, o in quello eventualmente prorogato, o se, contro le richieste del Giudice si richiama al Tribunale, il Giudice ne riferisce al Tribunale il quale, sentiti il Presidente della Camera di commercio e il Conservatore, in Camera di Consiglio, conferma, revoca, o modifica il provvedimento del Giudice delegato e ne riferisce immediatamente al Ministro di grazia e giustizia perchè in caso di persistente inosservanza della Camera di commercio provochi i provvedimenti necessari da parte del Ministro dell'industria e del commercio.

Art. 23.

Il Ministro dell'industria e del commercio di concerto col Ministro di grazia e giustizia provvede ed emanare le norme regolamentari per la tenuta del Registro delle imprese determinando altresì le modalità per la riscossione e la registrazione degli importi anticipati dalle parti per le spese degli atti che richiedono.

Art. 24.

Tutti gli atti, le domande, le copie rilasciate per le iscrizioni e le trascrizioni nel Registro delle imprese sono esenti da bollo. Le copie, i certificati, gli estratti rilasciati dall'Ufficio del registro delle imprese nell'interesse delle parti sono soggetti a tassa di bollo nonchè al pagamento di un diritto di cancelleria a favore della Camera di commercio, industria e agricoltura in misura pari ai diritti dovuti alle cancellerie giudiziarie per gli analoghi atti.

Art. 25.

L'articolo 1524 secondo comma del Codice civile è così modificato:

« Se la vendita ha per oggetto macchine ed il prezzo è superiore alle lire 100.000 la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente purchè il patto di riservato dominio sia trascritto nell'apposito Registro delle imprese della Provincia nella quale è collocata la macchina e questa, quando è acquistata da terzi, si trovi nella circoscrizione dell'Ufficio dove la trascrizione è stata eseguita ».

Art. 26.

Il secondo comma dell'articolo 2762 del Codice civile è così modificato:

« Il privilegio è subordinato alla trascrizione dei documenti dai quali la vendita o il credito risultano, sul Registro indicato dall'articolo 1524. La trascrizione è eseguita

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presso l'Ufficio del registro delle imprese della Provincia nella cui circoscrizione è collocata la macchina ».

Art. 27.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Conservatore procederà d'ufficio alla ricognizione delle singole posizioni di imprese sulla scorta delle denunce in possesso della Camera di commercio, industria e agricoltura nonchè degli atti depositati presso le Cancellerie dei tribunali della Circoscrizione. Il Ministro dell'industria e del commercio può entro lo stesso termine ordinare una rilevazione straordinaria delle imprese all'effetto di provvedere alla raccolta dei dati necessari per il primo impianto del Registro delle imprese.

Art. 28.

Gli atti ed i volumi delle società e delle ditte depositati presso i Tribunali civili della circoscrizione sono trasmessi all'Ufficio del registro delle imprese della Provincia in cui il Tribunale ha la sua sede a cura delle Can-

cellerie ed a spese della Camera di commercio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di Tribunali aventi giurisdizione in più Provincie, la Camera di commercio che riceve i registri ed i volumi del Tribunale, cura la copia delle trascrizioni di cui agli articoli 1524 e 2762 del Codice civile effettuate nell'ultimo decennio e riguardanti imprese aventi la sede in altre Provincie e le trasmette alla Camera di commercio competente. Analogamente provvede alla trasmissione dei fascicoli e delle copie delle trascrizioni relative alle società aventi sede fuori del territorio della provincia stessa.

Fino a quando non sarà operata l'unificazione dei volumi provenienti dagli archivi delle Cancellerie dei Tribunali con i rispettivi volumi custoditi presso le Camere di commercio la facoltà di consultazione per la visura degli atti di cui ai precedenti articoli si intende riferita ad entrambe le raccolte documentarie.

Il funzionamento dell'Ufficio del registro delle imprese decorrerà dal 1° gennaio 1960 e dalla stessa data cesserà il funzionamento delle Cancellerie commerciali dei Tribunali.